



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: **39**

In data: **27/02/2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COMPENSO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINBITAMENTO EQUITA' E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno **2025** in questo giorno **27** del mese di **Febbraio** , alle ore 10.00, presso la sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Componente	Presente
SOLIGO FRANCESCO	SI
BONAN GIACINTO	SI
DUSSIN ALESSANDRO	SI
HAAS BARBARA	SI
BARBON EGIDIO	SI
MARTELLI LISA	SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario ELVASSORE GIORGIA.

Il Sindaco, SOLIGO FRANCESCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione

Richiamato il Regolamento del Organismo di Composizione della Crisi Equità e Giustizia del Comune di Villorba, all'art. 18 "Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi" che prevede che "Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfetario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati";

Richiamato l'art. 14, c. 1, del D.M. 202/2014, che prevede che "la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo";

Richiamato quanto già stabilito con deliberazione di Giunta n. 153/2024, considerate anche le prassi vigenti presso altri organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche alle disposizioni in merito alla definizione e alle modalità di pagamento del compenso dell'OCC:

- a) al momento della presentazione dell'istanza viene richiesto un acconto di € 500,00 (prima era € 300,00);
- b) salvo diverso accordo tra le parti, il sovra indebitato è tenuto a versare di norma un ulteriore 30% (prima era 20%) del compenso residuo nel momento in cui il gestore della crisi consegna allo stesso l'attestazione e la relazione particolareggiata, che il sovra indebitato dovrà allegare all'istanza da depositare in tribunale;
- c) il compenso minimo per l'attività dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, compresa quella del debitore incapiente, viene quantificato in € 1.500,00, oltre ad accessori, oneri di legge e spese documentate (prima era € 1.000,00);
- d) in caso di abbandono della vertenza, prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale, per fatto non dipendente dall'O.C.C. e/o dal gestore nominato, secondo l'accordo sottoscritto dal debitore/istante con l'accettazione del preventivo di spesa, l'O.C.C. potrà chiedere un compenso proporzionale al lavoro svolto, pari nel massimo al 30% (prima era 15%) del compenso complessivo. In caso di contestazione, il Referente deciderà insindacabilmente l'importo dovuto;

Rimangono confermate le altre previsioni che per comodità si richiamano:

- il compenso dell'OCC, determinato secondo i parametri indicati nel Decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti, viene ridotto del 40 %;
- il rimborso forfetario delle spese generali avviene nella misura del 15 % sull'importo del compenso;
- a seguito dell'istanza viene consegnato al Debitore un preventivo quantificato sulla base degli importi autocertificati dalla parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché delle difficoltà dell'incarico conferito (art. 15 e ss del D.M. 202/2014);

- quando si presentano posizioni strettamente correlate, evidenziate dalla nomina dello stesso gestore, il compenso è calcolato sulla somma degli attivi e dei passivi, eliminando le duplicazioni ed è diviso tra le singole procedure sulla base di un criterio di proporzionalità
- al momento della presentazione dell'istanza, il sovraindebitato, oltre all'acconto sul compenso di € 500,00, deve contestualmente versare anche le spese per la gestione informatica della pratica nella piattaforma Fallco OCC; tale costo, soggetto a periodici aggiornamenti, ad oggi è pari a € 98,82 per ogni anagrafica inserita;
- *per le sole* procedure del debitore incapiente, onde evitare che l'eventuale decreto di esdebitazione produca i suoi effetti anche nei confronti del compenso dell'OCC, il saldo del compenso dell'OCC deve avvenire prima del deposito dell'istanza in Tribunale; per le altre procedure, prima del deposito dell'istanza in Tribunale è richiesto il pagamento del 30% del compenso;
- il saldo dell'importo residuale del compenso dell'OCC avverrà secondo le modalità stabilite nel piano asseverato;
- gli importi delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art. 14, c. 3 del D.M. 202/2014, saranno versati dal Debitore al momento dell'accettazione del preventivo delle singole specifiche attività, oppure saranno ammessi in prededuzione sull'attivo, secondo le modalità definite dal piano del gestore, approvato dal Tribunale;
- l'attività dell'ausiliario (ex art. 11 del vigente regolamento comunale dell'Organismo di Composizione della Crisi) incaricato da ogni gestore è da imputare e ricomprendere tra le spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014;
- l'Organismo si riserva di trattenere la somma versata in acconto, anche in caso di abbandono della vertenza, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore conguaglio determinato dal gestore;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI:

- i contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2025-2027, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria;
- le competenze, attività ed obiettivi assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30/01/2025, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Si propone alla Giunta Comunale:

1. di apportare le seguenti modifiche alle disposizioni in merito alla definizione e alle modalità di pagamento del compenso dell'OCC:
 - a. *al momento della presentazione dell'istanza viene richiesto un acconto sul compenso di € 500,00;*
 - b. *salvo diverso accordo tra le parti, il sovra indebitato è tenuto a versare il 30% del compenso residuo nel momento in cui il gestore della crisi consegna allo stesso l'attestazione e la relazione particolareggiata predisposte, che il sovra indebitato dovrà allegare all'istanza da depositare in tribunale;*
 - c. *il compenso minimo per l'attività dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, compresa quella del debitore incapiente, viene quantificato in € 1.500,00, oltre ad accessori ed oneri di legge e spese documentate;*
 - d. *in caso di abbandono della vertenza, prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale, per fatto non dipendente dall'O.C.C. e/o dal gestore nominato, secondo l'accordo sottoscritto dal debitore/istante con l'accettazione del preventivo di spesa, l'O.C.C. potrà chiedere un compenso*

proporzionale al lavoro svolto, pari nel massimo al 30% del compenso complessivo. In caso di contestazione, il Referente deciderà insindacabilmente l'importo dovuto;

2. di adeguare il prospetto di sintesi allegato alla presente deliberazione di Giunta con le disposizioni richiamate al punto 1, unendolo al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 85**

Ufficio Proponente: **Ufficio - SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **COMPENSO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINBITAMENTO EQUITA' E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio - SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2025

Il Responsabile di Settore

Elvassore Giorgia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Elvassore Giorgia

Il presente verbale di deliberazione numero 39 in data 27/02/2025 viene letto e sottoscritto come segue:

II SINDACO
SOLIGO FRANCESCO

II VICE SEGRETARIO
ELVASSORE GIORGIA
